

Argomento: Società e Imprese

Tax credit per l' editoria, il decreto in G.U.

GIULIA PROVINO

Riconosciuto un credito d' imposta agli edicolanti, per gli anni 2019-2020, parametrato agli importi pagati, per il singolo punto vendita, l' anno precedente a quello dell' istanza di accesso al beneficio in riferimento all' Imu, alla Tasi, alla Cosap, alla Tari e anche alle spese per locazione, al netto dell' Iva, a condizione, in quest' ultimo caso, che l' esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale. Il testo del dpcm del 31 maggio 2019, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 177/2019), fornisce le disposizioni in materia di credito d' imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. I beneficiari del credito d' imposta sono gli esercenti che operano nel solo settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, a condizione che tale attività commerciale rappresenti l' unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, a condizione che tale attività commerciale rappresenti l' unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. La misura massima del tax credit stabilito per ciascun esercente è di 2.000 euro, in relazione a ciascun punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Il credito d' imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall' Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell' operazione di versamento. Tra i requisiti di ammissione al tax credit vi è la necessità di avere sede legale in uno stato dell' Ue e avere residenza fiscale in Italia. Gli esercenti che intendono accedere al beneficio dovranno presentare un' apposita domanda, per via telematica, utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sito internet del dipartimento per l' informazione e l' editoria della presidenza del consiglio dei ministri, tra il 1° settembre e il 30 settembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d' imposta. Alla domanda sarà allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta e sottoscritta, per ognuna delle voci di spesa che concorrono a



formare la base di calcolo del credito d' imposta, e con la quale l' impresa attesti qualsiasi aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e in quello in corso. © Riproduzione riservata.